

**CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE  
EXTRAUNIVERSITARIE PER LE ESIGENZE DIDATTICO FORMATIVE  
DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN *NEUROCHIRURGIA***

**TRA**

L'Università degli Studi dell'Insubria, codice fiscale n. 95039180120 in persona del Rettore Pro-tempore Prof. Alberto Piero Coen Porisini, nato a Torino il 21/11/1961, domiciliato per la carica in Varese, Via Ravasi 2, di seguito denominata "Università";

**E**

L'Azienda socio sanitaria territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario con sede in Sondrio, Via Stelvio n. 25, P.IVA e C.F. 00988090148, in persona della Dott.ssa Giuseppina Panizzoli, nata a Bergamo il 13.11.1966 in qualità di Direttore Generale, di seguito denominato "Ente convenzionato";

**PREMESSO CHE**

- l'art. 27 del D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 prevede la possibilità per le Università di stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;
- l'art. 1 del D.P.R. 10 marzo 1982 n. 162 stabilisce che le scuole di specializzazione fanno parte dell'ordinamento universitario e concorrono a realizzare i fini istituzionali delle Università;
- l'art. 3 del D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 prevede, ai sensi degli artt. 34 e seguenti del D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368, che ogni Scuola di Specializzazione operi nell'ambito di una rete formativa dotata di risorse assistenziali e socio assistenziali adeguate allo svolgimento delle attività professionalizzanti, secondo gli standard individuati dall'osservatorio nazionale della formazione medica specialistica di cui all'art. 43 del medesimo decreto legislativo;
- il D.I. del 13 giugno 2017 definisce gli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione;
- la L.R. 30 dicembre 2009, n.33 ed in particolare l'art. 29 in tema di relazione tra attività assistenziale, didattica e ricerca;
- il Protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia e le Università della Lombardia con facoltà di medicina e chirurgia (o Scuola di Medicina) per lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca sottoscritto il 10 giugno 2011 disciplina all'art. 10 le strutture della formazione specialistica;
- l'Università ha interesse a estendere la rete formativa della Scuola di specializzazione in **NEUROCHIRURGIA** attraverso la stipula del presente accordo con l'Ente convenzionato;
- l'Ente convenzionato ha manifestato l'interesse di mettere a disposizione dell'Università le proprie strutture, attrezzature e personale per le esigenze didattiche e formative della Scuola di specializzazione in **NEUROCHIRURGIA**;

- Il Coordinatore della Scuola di specializzazione in Neurochirurgia, il Presidente della Scuola di Medicina e il Direttore del Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita hanno approvato la stipula della presente convenzione rispettivamente con nota del 6 luglio 2017, con Decreto del Presidente rep. n. 70 del 19 ottobre 2017 e Decreto del Direttore rep. n. 484 del 25 ottobre 2017;
- la presente convenzione risulta conforme allo schema tipo approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione dell'Università in data, rispettivamente, 20 e 22 marzo 2017

**TUTTO CIÒ PREMESSO  
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 – Oggetto della convenzione**

L'Ente convenzionato mette a disposizione dell'Università degli Studi dell'Insubria, per le attività professionalizzanti della Scuola di specializzazione in *Neurochirurgia*, le attrezzature, i servizi logistici ed il personale laureato, tecnico e subalterno afferenti al *Dipartimento Aziendale di Chirurgia* come meglio specificati nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente atto.

L'Ente convenzionato assume l'impegno, durante il periodo di validità della convenzione, di garantire il mantenimento delle predette strutture e che le stesse non saranno poste a disposizione, per i medesimi scopi, di altre scuole della medesima tipologia formativa; inoltre assume l'obbligo di segnalare tempestivamente per iscritto all'Università eventuali variazioni che dovessero intervenire sull'organizzazione strutturale delle stesse, fatto salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 8.

La presente convenzione non comporta alcun onere per l'Università in conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dall'Ente convenzionato.

**Art. 2 – Ripartizione dei compiti**

L'Università si impegna ad utilizzare le strutture di cui al precedente art. 1 per l'espletamento di attività professionalizzanti dei medici iscritti alla Scuola di specializzazione, ai fini del completamento della formazione didattica e professionale.

L'attività assistenziale svolta presso la struttura convenzionata resta di esclusiva competenza dell'Ente convenzionato che si impegna a garantirne la coerenza con gli obiettivi didattici e formativi della Scuola.

**Art. 3 – Disposizioni relative all'attività del medico in formazione specialistica**

Ai sensi degli artt. 34 e seguenti del D.Lgs. 368/1999, l'impegno richiesto per la formazione specialistica svolta dai medici nell'ambito della struttura convenzionata, è pari a quello previsto per il personale del Servizio Sanitario Nazionale a tempo pieno; essi partecipano, sotto la guida del tutore, alla totalità delle attività mediche delle strutture convenzionate per una graduale assunzione dei compiti assistenziali e di esecuzione di interventi, con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutore, d'intesa con la direzione sanitaria dell'Ente convenzionato nonché con il responsabile delle strutture convenzionate.

Le attività teoriche e pratiche, come previsto dalla normativa vigente, si svolgeranno secondo programmi di formazione coerenti con gli ordinamenti e i regolamenti didattici ed in conformità alle indicazioni europee.

Il programma generale di formazione della Scuola di Specializzazione è portato a conoscenza del medico all'inizio del periodo di formazione ed è aggiornato annualmente in relazione alle necessità didattiche ed alle specifiche esigenze del programma di formazione del medico stesso.

Nell'ambito della struttura convenzionata i medici in formazione sono tenuti all'osservanza delle norme e delle disposizioni regolamentari ivi vigenti.

Le modalità di accesso degli studenti alle strutture di cui all'art. 1 per lo svolgimento delle attività di cui al precedente art. 2 saranno stabilite dal Direttore/Coordinatore della Scuola di specializzazione, d'intesa con la Direzione sanitaria dell'Ente convenzionato.

La Direzione sanitaria dell'Ente convenzionato concorderà annualmente con l'Università il numero di medici in formazione che potranno frequentare le strutture convenzionate.

#### **Art. 4 – Diritti e doveri del medico in formazione specialistica**

Le strutture poste a disposizione dall'Ente convenzionato saranno frequentate dai medici in formazione che abbiano stipulato con l'Università il contratto di formazione specialistica di cui all'art. 37 del D.Lgs. 368/1999.

Le Parti concordano che la sottoscrizione del contratto non dà in alcun modo diritto all'accesso ai ruoli del Servizio Sanitario Nazionale e dell'Università o ad alcun rapporto di lavoro con i predetti enti. Pertanto i medici in formazione, tenuti a frequentare le strutture poste a disposizione per le attività professionalizzanti della Scuola di Specializzazione, svolgeranno i previsti compiti assistenziali secondo i tempi e le modalità concordate dal Consiglio della scuola con la direzione sanitaria dell'Ente convenzionato, nonché con i responsabili delle strutture convenzionate.

I dirigenti responsabili delle strutture presso le quali il medico in formazione specialistica volta per volta espleta le attività assistenziali previste dal programma formativo, avranno cura di illustrare, certificare e far controfirmare al medico, nell'apposito libretto personale di formazione, le attività e gli interventi dallo stesso effettuati.

Per la durata della formazione a tempo pieno, al medico è inibito l'esercizio di attività libero-professionale all'esterno della struttura assistenziale in cui si effettua la formazione, mentre è assicurata la possibilità dell'esercizio della libera professione intramuraria secondo i titoli posseduti.

L'Ente convenzionato consente ai medici in formazione di disporre di spazi fisici adeguati per le esigenze dello studio, di accedere alla mensa, di utilizzare il parcheggio, ove disponibile, e fornisce agli stessi i camici contrassegnati da apposito cartellino personale.

#### **Art. 5 – Incarichi d'insegnamento**

L'Università, su proposta del Consiglio del Dipartimento d'intesa con il Consiglio della Scuola di specializzazione potrà conferire, all'inizio di ogni anno accademico, ad esperti operanti presso l'Ente convenzionato l'insegnamento, tramite contratti di diritto privato a tempo determinato, in corsi specialistici integrativi dei corsi ufficiali, finalizzati all'acquisizione di significative esperienze teorico-pratiche, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 162/1982.

A tale riguardo, l'Ente convenzionato autorizza sin d'ora i propri dipendenti, che ne siano interessati e risultino in possesso di idonea qualificazione professionale, a partecipare all'attività didattica della Scuola.

#### **Art. 6 – Coperture assicurative**

L'Ente convenzionato provvederà, con adeguato massimale, alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal personale medico in formazione presso le proprie strutture, alle stesse condizioni del proprio personale, ai sensi dell'art. 41 comma 3 del D.Lgs. 368/1999.

#### **Art. 7 – Misure in materia di prevenzione e protezione della salute**

In ottemperanza del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. si stabilisce che per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, l'Ente convenzionato si impegna a fornire ai medici in formazione specialistica le stesse tutele in materia di prevenzione e sicurezza garantite al proprio personale strutturato che svolge le stesse mansioni.

In particolare l'Ente convenzionato provvede ad adempiere agli obblighi previsti dagli artt. 36 e 37 del D.Lgs.81/08 (informazione e formazione), fatto salvo il caso in cui i medici in formazione specialistica abbiano già frequentato corsi di formazione in materia, da comprovare con idonea documentazione, comunque al vaglio dell'Ente convenzionato.

La sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41, le certificazioni mediche relative agli adempimenti previsti dal D.Lgs. 151/2001 ed in particolare il giudizio di idoneità di cui all'art. 20 (flessibilità del congedo di maternità) devono essere rilasciate dal Medico Competente dell'Ente convenzionato.

Analogamente, alla struttura ospitante competono gli oneri di compilazione e trasmissione all'INAIL delle denunce di infortunio riguardanti i medici in formazione specialistica.

In materia di tutela del personale esposto a radiazioni ionizzanti (D.Lgs. 230/1995 e s.m.i) si precisa che il lavoratore convenzionato deve essere classificato e monitorato, anche mediante l'utilizzo di dosimetro, e sorvegliato a cura del datore di lavoro dell'Ente convenzionato. I referti medici ed ogni documentazione di carattere sanitario e non, devono essere trasmessi in copia all'Ufficio Prevenzione e Protezione dell'Università.

#### **Art. 8 - Durata, rinnovo e recesso**

La presente convenzione entra in vigore alla data della sottoscrizione e ha durata pari a 5 anni. Ai medici in formazione specialistica verrà comunque assicurata la conclusione del periodo formativo già iniziato.

La convenzione potrà essere rinnovata alla scadenza, anche mediante scambio tra le parti di lettere raccomandate con avviso di ricevimento.

Le parti hanno facoltà di recesso che dovrà essere formalizzato per iscritto con preavviso di almeno tre mesi da inoltrare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Ai medici in formazione specialistica verrà comunque assicurata la conclusione del periodo formativo già iniziato.

#### **Art. 9 – Privacy e Codice Etico**

Le parti contraenti della presente convenzione si autorizzano reciprocamente al trattamento dei dati personali originati in virtù della convenzione medesima ai sensi del D.Lgs. 196/2003.

L'Ente convenzionato dichiara di conoscere il contenuto del Codice Etico dell'Ateneo di cui ha preso visione sul sito istituzionale [www.uninsubria.it](http://www.uninsubria.it) - Statuto e regolamenti - e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento del presente rapporto convenzionale, comportamenti conformi alle previsioni in esso contenute.

**Art. 10 – Disposizioni fiscali**

La presente convenzione è stipulata in formato elettronico con apposizione della firma digitale delle Parti, ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 15, della legge 7 agosto 1990 n. 241.

La presente convenzione, i cui oneri di bollo sono assolti in modo virtuale a cura delle Parti contraenti in egual misura, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 tariffa parte II del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 con oneri a carico della parte richiedente.

Varese, \_\_\_\_\_

Università degli Studi dell'Insubria  
Il Rettore

ASST Valtellina e Alto Lario  
Il Legale rappresentante

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### Allegato A

Strutture poste a disposizione della Scuola di Specializzazione in **NEUROCHIRURGIA** dell'Università degli Studi dell'Insubria da **ASST Valtellina e Alto Lario**

Servizi logistici, personale laureato, tecnico e subalterno afferenti al **Dipartimento Aziendale di Chirurgia**:

<b>Unità Organizzative Complesse</b>	<b>Posti letto attivati</b>	<b>Unità Organizzative Semplici</b>	<b>Posti letto attivati</b>
Chirurgia Generale Chiavenna	10	Chirurgia Menaggio	10
Chirurgia Generale Sondrio	39	Attività chirurgica a bassa intensità assistenziale	
		Endoscopia Digestiva	
Chirurgia Generale Sondalo	19	Chirurgia ricostruttiva tessuti molli	
		Chirurgia endoscopica digestiva	
Chirurgia toracica	7	Endoscopia toracica	
Chirurgia vascolare	8		
Neurochirurgia	24	Neurotraumatologia/ Neurochirurgia d'Urgenza	
Ortopedia e traumatologia Sondalo	18	Chirurgia della spalla e traumatologia	
		Chirurgia Protesica	
Ortopedia e traumatologia Sondrio	28		
		Chirurgia artroscopica	
		Ortopedia e traumatologia Chiavenna	9
		Ortopedia e traumatologia Menaggio	7
Urologia	18	Andrologia	14
Oculistica	3		
Otorinolaringoiatria	14	Chirurgia dell'Orecchio	

### **Strumentazione diagnostica:**

- n. 2 RMN;
- n. 5 TAC + n. 1 TAC Simulatore;
- n. 2 Acceleratore lineare;
- n. 2 Gamma Camera Computerizzata;
- n. 1 Angiografia digitale cardiologico;
- n. 1 Angiografia digitale vascolare;
- n. 2 Litotritore ad onde d'urto;
- n. 38 Ecotomografo;
- n. 5 Mammografo di cui n. 1 con tomosintesi e n. 2 completi di sistema per biopsie stereotassiche;

### **Personale in servizio nelle Strutture afferenti al Dipartimento Chirurgico:**

- Personale medico n. 90;
- Personale infermieristico n. 175;
- Personale sanitario di supporto n. 68;
- Personale tecnico n. 8.

### **Nelle strutture ospedaliere dell'Azienda sono altresì presenti:**

- Palestre di riabilitazione;
- Biblioteche mediche e disponibilità di accesso al Sistema Bibliotecario Biomedico Lombardo (SBBL);
- Sale convegni con possibilità di collegamenti in videoconferenza;
- Aule di Informatica.

### **Ambulatori**

- Poliambulatori specialistici presso ciascuna struttura ospedaliera e nelle diverse strutture territoriali.

Agli specializzandi viene inoltre offerta la possibilità di alloggio gratuito presso il Presidio di Sondalo.

Sono inoltre poste in staff al Dipartimento di Chirurgia le seguenti Unità Organizzative semplici a valenza Dipartimentale:

1. Chirurgia Generale Senologica;
2. Odontostomatologia;
3. Urologia laparoscopica.

Si precisa che il Dipartimento di Chirurgia sviluppa efficace sinergia con il Dipartimento di Emergenza e Accettazione per la definizione dei percorsi delle attività d'urgenza e garantisce inoltre, attraverso la "mobilità" delle equipe chirurgiche, l'offerta prestazionale qualificata ed uniforme nei Presidi dell'Azienda.

L'Azienda è inoltre dotata di:

**Sale operatorie:**

- n. 18 sale operatorie di cui n. 2 di Neurochirurgia;

**Unità Operative di supporto all'attività chirurgica e di cura/riabilitazione post-chirurgica**

- n. 3 UOC di Rianimazione;
- n. 2 UOC DI Radiologia con Sistema di archiviazione e trasmissione di immagini (PACS);
- n. 1 UOC Servizio di Immunoematologia Trasfusionale (SIMT);
- n. 1 UOC di Laboratorio;
- n. 1 UOC di Medicina Nucleare e Radioterapia oncologica;
- n. 1 UOC di Cardiologia con UTIC;
- n. 1 UOC di Oncologia Medica;
- n. 1 UOC di Neuro riabilitazione e Unità Spinale;
- n. 1 UOC di Recupero e Rieducazione Funzionale;
- n. 1 UOC di Riabilitazione Ortopedica.